

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**DIVISIONE CALCIO FEMMINILE**  
00198 ROMA - VIA PO, 36

**COMUNICATO UFFICIALE N. 54/DCF**

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A

Gara del 5 Gennaio 2019 – Prima Giornata del Girone di Ritorno

AC Milan

Pink Sport Time

A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. Pietro Vetrugno, nella seduta del 17/1/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Letto il reclamo (pervenuto a mezzo pec il 6.01.19) con il quale la Società Pink Sport Time ha chiesto di sanzionare la Società AC Milan con la perdita della gara disputata in data 5 gennaio 2019 con il punteggio di 0-3 in favore della Società Pink Sport Time;

– attesa la ritualità del reclamo;

– letta, altresì, la memoria difensiva della Società AC Milan, trasmessa a mezzo pec in data 9 gennaio 2019;

- ritenuto che la Società Pink lamenta che la società AC Milan avrebbe violato le norme di cui al Comunicato Ufficiale n 8 del 6 luglio 2018 della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. che al Titolo I), all’articolo 6 denominato “PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI” dispone: *“Le società di Serie A femminile dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici: che entro il compimento del 23° anno di età (o la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato; ovvero, nate entro l’anno 1999, che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo Tesseramento”*;

- rilevato che nel reclamo la Società Pink Sport Time si limita ad allegare copia della distinta di gara della società AC Milan con i nominativi barrati, senza uno specifico richiamo nel reclamo di tale individuazione;

- ritenuto che considerata la rilevanza della norma, che comporta in caso di inosservanza la sanzione della perdita della gara, la fattispecie vada esaminata ai fini della decisione;

- rilevato che nella memoria difensiva della società AC Milan si sostiene l’infondatezza del reclamo in quanto nella lista individuata nella detta copia della distinta di gara la reclamante non avrebbe individuato tra le 11 calciatrici in possesso dei requisiti oggetto del reclamo le calciatrici Miriam LONGO CHIARA e Anita CODA. A sostegno di tale tesi è stata anche prodotta documentazione;

- ritenuto che a seguito di un controllo effettuato presso l’Ufficio Tesseramento della Divisione Calcio Femminile presso la FIGC risultava che tutte e dodici le calciatrici (le dieci così come individuate dalla

società Pink Sport Time e le citate calciatrici CODA e LONGO) inserite nella distinta di gara della società AC Milan risultano rispettare pienamente i parametri fissati dal CU n. 8 del 6 luglio 2018 Titoli I) art. 6;

- ritenuto che la società Pink Sport Time nel reclamo riporta come altro motivo di doglianza che la società consorella già nella partita di andata, Prima giornata del campionato Nazionale di Serie A femminile, disputatasi a Bitetto (BA) in data 22.9.2018, aveva contravvenuto alla norma dell'art. 6 del C.U. n. 8 del 6 luglio 2018 per aver schierato la calciatrice TUCCERI, la quale non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, affermando, altresì, di non aver presentato alcun precedente ricorso in merito;

- ritenuto che essendo decorsi i termini di cui all'art. 29 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito della pubblicazione da parte della Divisione Calcio Femminile FIGC del CU n. 2/DCF del 25.09.2018 il risultato è stato omologato, e non essendo emerso alcun fatto nuovo, codesto Giudice Sportivo non è investito di alcun potere d'ufficio ai fini di un'eventuale decisione in merito, con conseguente inammissibilità del reclamo in parte *de qua* (Corte Giustizia Federale CU n. 142 del 19.12.2013; Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI Decisione N. 3 del 18/25 febbraio 2014);

P.Q.M.

Delibera

di respingere, e per la parte meglio individuata in motivazione dichiararlo inammissibile, il reclamo presentato dalla società Pink Sport Time, e, conseguentemente, assume i seguenti provvedimenti:  
di confermare il risultato della gara acquisito in campo AC MILAN – PINK SPORT TIME 8 – 0

Si dispone la restituzione della tassa di reclamo.

IL GIUDICE SPORTIVO  
Sergio Lauro

Publicato in Roma il 17 Gennaio 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina